

Legge regionale 02 dicembre 2005, n.63

Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti, aziende ed altri organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative della Regione ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.

ARTICOLO 2

(Promozione e resistenza alle liti, rappresentanza in giudizio)

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, promuove e resiste in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, conferendo apposito mandato; negli altri casi il direttore generale dell'Avvocatura regionale, con proprio decreto, promuove e resiste alle liti.

2. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ove non sia diversamente stabilito, hanno efficacia per l'intero giudizio e non devono essere rinnovati per i successivi gradi del procedimento.

3. Il direttore generale dell'Avvocatura puo` disporre la promozione di azioni o la resistenza in giudizio relativamente ad una pluralita` di controversie con analogo contenuto, anche con provvedimento a carattere generale.

4. Il Presidente della Giunta regionale, ed il Presidente del Consiglio regionale nei casi previsti dalla legge regionale di cui all'articolo 13 dello Statuto, rappresentano in giudizio l'amministrazione regionale.

5. Nei casi in cui la legge statale lo consente la resistenza in giudizio puo` essere anche affidata ai dirigenti e funzionari assegnati alla direzione generale competente.

ARTICOLO 3

(Attribuzioni dell'Avvocatura regionale)

1. L'Avvocatura regionale provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione e dei soggetti di cui all'articolo 1.

2. Il ricorso al patrocinio esterno, ivi compresa l'Avvocatura

dello Stato, da parte della Regione e degli enti di cui all'articolo 1, e' ammesso nei soli casi di impossibilita' di avvalersi dei professionisti appartenenti all'Avvocatura regionale, per incompatibilita', carico di lavoro o motivata opportunita'.

3. L'Avvocatura regionale, inoltre:

- a) propone la nomina di membri di collegi arbitrali;
- b) esprime parere obbligatorio sugli atti di transazione e rinuncia;
- c) esercita la consulenza legale richiesta dalle direzioni generali della Regione, nonche' dai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) provvede all'assunzione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilita' civile, penale e contabile nei confronti di amministratori e dipendenti, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento di funzioni o compiti di ufficio.

ARTICOLO 4

(Compensi professionali)

1. Il direttore generale dell'Avvocatura regionale individua con proprio decreto le tipologie di atti giurisdizionali che costituiscono sentenza favorevole all'ente e determinano la spettanza dei compensi professionali, l'erogazione dei quali e' disposta sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Nei casi di patrocinio dell'Avvocatura regionale, i diritti, gli onorari e le spese liquidati in sentenza in favore degli enti, aziende ed organismi di cui all'articolo 1 competono alla Regione e rientrano nel regime di attribuzione dei compensi professionali di cui al comma 1.

ARTICOLO 5

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio la relazione concernente lo stato del contenzioso, presentata dal direttore generale dell'Avvocatura regionale.

ARTICOLO 6

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 7 novembre 1994, n. 83 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana ed ordinamento dell'Avvocatura regionale) e' abrogata.

